



PROVINCIA MONZA BRIANZA

Ambito territoriale ottimale per il sistema idrico integrato Deliberazione n. 6 del 17.12.2010

Oggetto: Servizio Idrico Integrato: aggiornamento e determinazioni conseguenti

La Conferenza d'Ambito della Provincia di Monza e della Brianza

riunitasi in data 17.12.2010 presso la Sala Consiliare della Provincia di Monza e Brianza - Via Tommaso Grossi n. 9 - Monza

alla presenza del Presidente della Provincia di Monza e Brianza e dei Sindaci o loro delegati dei Comuni di:

	Presente sì/no		Presente sì/no
Agrate Brianza	No	Lentate sul Seveso	No
Aicurzio	No	Lesmo	No
Albate	No	Limbate	No
Arcore	No	Lissone	Si
Barlassina	No	Macherio	Si
Bellusco	No	Meda	Si
Bernareggio	No	Mezzago	No
Besana in Brianza	No	Misinto	Si
Biassono	Si	Monza	Si
Bovisio Masciago	Si	Muggiò	No
Briosco	No	Nova Milanese	Si
Brugherio	Si	Ornago	No
Burago Molgora	No	Renate	No
Busnago	No	Roncello	No
Camparada	Si	Ronco Briantino	No
Caponago	No	Seregno	Si
Carate Brianza	No	Seveso	Si
Carnate	No	Sovico	No
Cornate D'Adda	No	Sulbiate	No
Cavenago Brianza	No	Triuggio	Si
Ceriano Laghetto	Si	Usmate Velate	No
Cesano Maderno	No	Varedo	No
Cogliate	No	Vedano al Lambro	No
Concorezzo	No	Veduggio con Colzano	No
Correzzana	Si	Verano Brianza	No
Desio	No	Villasanta	Si
Giussano	No	Vimercate	No
Lazzate	No		
		TOTALE	17 – quote 54,05%

Visti:

- L'art.30 del D.lgs. 18.8.2000 n.267 "Testo unico degli Enti Locali";
- l'articolo 148, comma 1, del d.lgs 3.4.2006 n.152 "Norme in materia ambientale" che individua l'Autorità d'Ambito quale struttura dotata di personalità giuridica costituita in ciascun ambito territoriale ottimale (ATO), delimitato dalla competente Regione, alla quale gli enti locali partecipano obbligatoriamente;
- l'art 2, della legge 23.12.2009, n. 191, Legge Finanziaria 2010, comma 186 bis inserito con il decreto-legge 25.1.2010, n. 2, coordinato con la legge di conversione 26.3.2010, n. 42 recante: «Interventi urgenti concernenti enti locali e regioni» ed in particolare l'art.1 c 1 quinquies che dispone lo scioglimento delle autorità di ATO entro un anno dalla sua approvazione ovvero il 31.12.2010;
- il capo III della L.R. 12.12.2003, n. 26 (*Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche*) e s.m.i., in base al quale la Regione Lombardia ha stabilito le modalità di organizzazione dell'Ambito territoriale ottimale per il sistema idrico integrato;
- la sentenza della Corte Costituzionale del 20.11.2009 n. 307 che stabilisce l'incostituzionalità della norma regionale citata laddove separa, nel settore idrico, attività di gestione della rete e attività di erogazione del servizio;
- l'art.15 del D.L. 25.9.2009 n.135 come convertito con legge 20.11.2006 n.166 che modifica le modalità di affidamento dei servizi di erogazione e gestione delle reti di pubblica utilità;
- l'art. 2, comma 186-bis, della L. 23.12.2009, n 191 (comma inserito dall'art. 1, comma 1-quinquies, D.L. 25 gennaio 2010, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 marzo 2010, n. 42);

Richiamati:

- il Regolamento regionale 16.7.2001 n.5 per il funzionamento della Conferenza d'ambito territoriale ottimale;
- il parere deliberato dal Consiglio della Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici 24.3.2010 n.15 trasmesso all'ATO Milano in data 16.4.2010 prot. 22780, che conferma la non conformità degli affidamenti "in house" alle società erogatrici del servizio e da atto della scadenza definitiva degli affidamenti in essere al 31.12.2010;
- La deliberazione n. 1 della Conferenza ATO della Provincia di Monza e Brianza del 10.6.2010;
- La deliberazione n. 2 della Conferenza ATO della Provincia di Monza e Brianza del 10.6.2010, con particolare riferimento all'allegato A della citata delibera, nel quale sono richiamati gli atti complessi e reiterati che hanno determinato la situazione dell'affidamento a Brianzacque s.r.l. della gestione del servizio idrico integrato;

Premesso che:

- Con la richiamata deliberazione n. 2 del 210 giugno 2010, la Conferenza ATO della Provincia di Monza e Brianza ha prorogato, sino al 31 dicembre 2010, la sospensione delle condizioni di cui al punto III), capoverso b), lettera a), della deliberazione 9 febbraio 2004, n. per l'Ambito di Monza e Brianza alla società Brianzacque s.r.l.;
- Con la sopra citata deliberazione, la Conferenza ATO della Provincia di Monza e Brianza ha disposto di verificare la possibilità di avvalersi del termine del 31 dicembre 2011 per

l'adeguamento ed il definitivo perfezionamento dell'affidamento del Servizio Idrico, di cui alla sopra richiamata deliberazione della Conferenza d'Ambito del 9 febbraio 2004, n. 5;

- con sentenza 20.11.2009, n. 307, la Corte costituzionale ha dichiarato incostituzionale la Legge Regionale 18/2006, nella parte in cui prevedeva, in materia di servizio idrico, l'obbligatorietà della separazione fra gestione delle reti ed erogazione del servizio;
- nelle motivazioni della sentenza, la medesima Corte ha dichiarato illegittima la separazione, ancorché facoltativa, fra gestione delle reti ed erogazione del servizio idrico prevista a livello di legislazione regionale, poiché "le due gestioni, quella delle reti e quella dell'erogazione, alla luce della sopravvenuta disciplina statale, potranno anche essere affidate entrambe a più soggetti coordinati e collegati fra loro, ma non potranno mai fare capo a due organizzazioni separate e distinte";

Considerato che:

- In data 03.06.2010 l'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, ha inviato una segnalazione al Governo ed al Parlamento, nella quale, tra le altre cose, fornisce alcune indicazioni circa l'applicazione del c.d. regime transitorio, concernente la scelta del socio privato delle società eroganti pubblici servizi, di cui all'art. 23-bis, co. 8, DL 112/08 ss.mm.ii.
- In particolare, l'Autorità chiarisce, in primo luogo, che la lett.a) dell'art. 23-bis - ai sensi della quale le gestioni in house "cessano alla scadenza prevista dal contratto di servizio a condizione che entro il 31 dicembre 2011 le amministrazioni cedano almeno il 40 per cento del capitale" - deve interpretarsi nel senso che le amministrazioni, entro tale data, "devono delinere - e non necessariamente (...) concludere - le procedure per la cessione di almeno il 40 per cento del capitale delle società interamente partecipate";
- Per quanto invece concerne le società non conformi (quali Brianzacque ndr), alla data del 22.08.2008, al modello dell'affidamento in house, il termine per la scelta del socio privato è quello del 31.12.2010: tuttavia, considerato che, nelle fattispecie di cui alla lettera a) della norma è necessario l'avvio, alla data ivi prevista, della procedura, e non già la sua conclusione, può ragionevolmente dedursi che tale principio debba essere applicato anche per le fattispecie di cui alla lettera e) (scelta del socio privato, relativamente agli affidamenti non conformi, entro il 31.12.2010);
- la Società Brianzacque Srl con lettera trasmessa alla Autorità d'Ambito in data 27 ottobre 2010 richiede l'autorizzazione a procedere per garantire il perfezionamento dell'affidamento ricevuto, dichiarandosi pronta a dare piena attuazione al Piano d'Ambito approvato in data 6 luglio 2005, n. 9 e s.m.i.;
- Brianzacque è in grado di garantire -attraverso il coordinamento e collegamento con i soggetti patrimoniali - da subito la realizzazione degli investimenti per dare piena attuazione alla sentenza della Corte Costituzionale 307/09 e alla normativa nazionale;
- La scelta del socio operativo, cui affidare specifici compiti, può e deve, pertanto, essere portata avanti proprio per dare stabilità ad un settore che necessita di rilevanti investimenti e individuare specifiche aree in cui il know how dei privati - in sinergia con l'esperienza del servizio al pubblico fino ad oggi svolta - potrebbe produrre una grande efficienza nei costi industriali, che porterà un reale beneficio anche sulle future tariffe dei cittadini;
- Alla luce della sopra citata segnalazione della AVCP al Governo e al Parlamento, si possa ritenere che l'avvio della procedura per la cessione di almeno il 40 per cento del capitale delle società interamente partecipate costituisca condizione idonea ad escludere l'applicazione del termine del 31.12.2010;

- Conseguentemente, si possa delineare una procedura per l'affidamento a Brianzacque srl del Servizio Idrico Integrato nella Provincia di Monza e Brianza fino alla data del 31 dicembre 2024, che, in considerazione di quanto sopra esposto e delle recenti posizioni assunte dalla AVCP, possa risultare conforme a quanto stabilito dall'art. 23 bis, c. 2, lett. b, decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133) e successive modificazioni e correlato regolamento di attuazione DPR 168/2010, come segue:
 - Pubblicazione entro il 31 dicembre 2010 da parte della Società Brianzacque Srl di un avviso di gara di preinformazione cui all'art.63 del D.lgs 163/06 per la ricerca di un socio privato cui attribuire specifici compiti operativi connessi alla gestione del servizio;
 - Approvazione da parte della Conferenza d'Ambito dell'avviso di gara, nonché dello schema di bando e lettera di invito, previa approvazione della revisione al Piano d'Ambito dell'ATO Monza e Brianza attualmente vigente;
 - Conclusione da parte della Società Brianzacque Srl della procedura ad evidenza pubblica per la selezione del socio in attuazione delle previsioni del Piano d'Ambito;
 - Approvazione da parte della Conferenza d'Ambito degli atti conseguenti alla conclusione della procedura ad evidenza pubblica per la selezione del socio;

Ritenuto di:

- prorogare sino al 31.12.2011 la sospensione delle condizioni di cui al punto III), capoverso b), lettera a), della deliberazione 9.02.2004 n. 5 per l'Ambito di Monza e Brianza alla società Brianzacque S.r.l.;
- verificare, nelle more, l'esecuzione dell'attuazione da parte di Brianzacque s.r.l. della sopra delineata procedura di cessione di almeno il 40 per cento del capitale al fine di determinare l'affidamento a Brianzacque srl del Servizio Idrico Integrato nella Provincia di Monza e Brianza fino alla data del 31 dicembre 2024;

tutto ciò premesso, con voti:

Votanti 17

Astenuti 1 (quota 0,19% - Comune di Camparada)

Favorevoli 15 (quote 51,42%)

Contrari 1 (quota 2,44 - Comune di Nova Milanese)

D E L I B E R A

1. di prorogare, per le ragioni di cui in premessa che formano parte sostanziale del presente provvedimento, sino al 31.12.2011 la sospensione delle condizioni di cui al punto III), capoverso b), lettera a), della deliberazione 9.02.2004 n. 5 per l'Ambito di Monza e Brianza alla società Brianzacque S.r.l.;
2. di verificare, nelle more, l'esecuzione dell'attuazione da parte di Brianzacque s.r.l. della sopra delineata procedura di cessione di almeno il 40 per cento del capitale al fine di determinare l'affidamento a Brianzacque srl del Servizio Idrico Integrato nella Provincia di Monza e Brianza fino alla data del 31 dicembre 2024.

IL PRESIDENTE DELLA CONFERENZA
(Dario Allevi)

